



FAR.MED.

Via Benedetto Croce 66/68
00142 Roma
Tel. +39 06 5414218
Fax. +39 06 5943608

*A tutti i gli aderenti alla Far.Med. S.r.l.
Loro sede*

Circolare n.1 del 22/01/2018

Servizi Sanitari in Farmacia

Come già comunicato tramite la nostra Circolare n. 7 del 7 Giugno 2017, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato lo scorso 12/05/2017 **la Risoluzione 60/E** nella quale fa il punto sull'applicazione dell'IVA sui "servizi in farmacia". In particolare l'Agenzia precisa che ai fini impositivi, laddove le prestazioni nell'ambito dell'autocontrollo siano eseguite direttamente dal paziente tramite apparecchiature automatiche disponibili presso la farmacia, senza l'ausilio di un professionista sanitario, viene meno il requisito soggettivo dal quale dipende l'esenzione IVA disposta dall'articolo 10, n.18), del D.P.R. n. 633 del 1972.

Pertanto ai servizi di autoanalisi va applicata l'IVA del 22% e tali corrispettivi possono essere documentati dalle farmacie mediante l'emissione dello scontrino fiscale "parlante", vale a dire contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei servizi prestati ed il codice fiscale del destinatario.

Aggiornamento Elenchi 2018 Split Payment

Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato una nuova versione degli **Elenchi**, validi per l'anno 2018, dei soggetti tenuti alla applicazione dello Split Payment (art.17-ter comma 1-bis DPR 633/72).

L'aggiornamento si riferisce agli elenchi delle società controllate

- di diritto, direttamente o indirettamente, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai ministeri (articolo 2359, comma 1, numero 1, del codice civile);
- di fatto, direttamente o indirettamente, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai ministeri (articolo 2359, comma 1, numero 2, del codice civile);
- di diritto, direttamente o indirettamente, dalle Regioni, Provincie, Città metropolitane, Comuni, Unioni di Comuni (articolo 2359, comma 1, numero 1, del codice civile).

Legge di Bilancio 2018: sgravio contributivo under35

La legge di Bilancio 2018, prevede l'introduzione di una agevolazione finalizzata a favorire l'occupazione giovanile.

L'agevolazione, definita "Incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile", riguarda:

- le assunzioni con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti;
- si concretizza nell'esonero triennale del 50% dei contributi dovuti all'Inps, entro il limite di 3.000 euro annui con esclusione dei premi e contributi Inail;
- è rivolto ai datori di lavoro che assumono soggetti che non abbiano compiuto il 35esimo anno di età, per le assunzioni effettuate entro il 31/12/2018 e che non abbiano compiuto il 30esimo anno di età per le assunzioni effettuate dal 01/01/2019.



FAR.MED.

Via Benedetto Croce 66/68
00142 Roma
Tel. +39 06 5414218
Fax. +39 06 5943608

Condizione per la fruizione:

- il giovane, NON deve aver svolto attività lavorativa con contratto a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro;
- il datore, fermo restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'art. 31 del D. Lgs. 14/09/2015 n. 150, NON deve aver effettuato nei sei mesi precedenti l'assunzione, licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della Legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

Rapporti incentivati:

- contratti a tempo indeterminato;
- Trasformazioni di rapporti da tempo determinato a tempo indeterminato;
- Contratti di apprendistato professionalizzante solo con riferimento all'eventuale fase (successiva all'apprendistato) di prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto, sempre che quest'ultima inizi dopo il 31 dicembre 2017 e a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data di inizio.

L'incentivo è circoscritto alle sole assunzioni di giovani che non risultano essere stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, fatta salva l'ipotesi di utilizzo parziale dell'incentivo.

L'esonero dei contributi diventa totale in caso di:

- Assunzioni di studenti che hanno svolto presso lo stesso datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato;
- Assunzioni effettuate al sud.

L'esonero non è cumulabile con altri esoneri e non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.

Decreto legge 148/2017: Sconti fatturato SSN

L'art.18 bis del DDL 148/2017 ha aggiornato i limiti di fatturato che danno diritto alla riduzione degli sconti a carico delle Farmacie rurali.

Dal 1° gennaio 2018 entreranno pertanto in vigore i nuovi limiti di fatturato SSN, che passano:

- da 387.342,67 euro a 450.000 euro per le farmacie rurali sussidiate, le quali, al di sotto di tale limite, avranno diritto a pagare uno sconto forfettario dell'1,5% in sostituzione degli sconti per fasce di prezzo e della trattenuta aggiuntiva del 2,25%;
- da 258.228,45 euro a 300.000 euro per le altre farmacie, le quali, al di sotto di tale limite, avranno diritto a pagare importi ridotti del 60% rispetto agli sconti per fasce di prezzo normalmente previsti e non saranno assoggettate alla trattenuta aggiuntiva del 2,25%.



FAR.MED.

Via Benedetto Croce 66/68
00142 Roma
Tel. +39 06 5414218
Fax. +39 06 5943608

Tax free shopping - Fattura elettronica

Dal 1° gennaio 2018 vigerà l'obbligo, introdotto dall'art. 4-bis del Decreto n. 193/2016, della fatturazione elettronica in ambito tax free shopping, ossia per quelle cessioni di beni di cui all'art. 38-quater del D.P.R. n. 633/1972. Si tratta di un'importante misura di stimolo del commercio internazionale, volta ad attirare consumatori e favorire il turismo. Il tax free shopping è un'agevolazione riservata ai residenti al di fuori della Comunità Europea che consente loro, di richiedere a rimborso l'IVA pagata sugli acquisti effettuati in Italia.

Per effetto del Decreto n. 193/2016, dal 2018, la normativa sul tax free shopping subisce una modifica, infatti dal 1° gennaio, scatta il nuovo obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni di importo superiore alla soglia di 155 euro, IVA inclusa, risultanti da un'unica fattura presso uno stesso punto vendita.

Dal 1° gennaio 2018, se l'importo del bene :

- Non è superiore a 155 euro – è possibile l'emissione della fattura cartacea con IVA e successivo rimborso dell'imposta su domanda del viaggiatore.

- È superiore a 155 euro – vige l'obbligo di emissione della fattura elettronica tax free.

Iperammortamento - Determinazione del costo e perizia giurata

L'Agenzia delle Entrate con la **Risoluzione 152/E** ha fornito chiarimenti sulla determinazione dei costi rilevanti ai fini dell'iperammortamento. In merito alla determinazione del costo degli investimenti agevolabili, l'Agenzia fa presente quanto segue:

Con specifico riferimento ai costi relativi alle piccole opere murarie, si ritiene che, nei limiti in cui tali opere non presentino una consistenza volumetrica apprezzabile e, quindi, non assumano natura di “costruzioni ” ai sensi della disciplina catastale, gli stessi costi possano configurarsi come oneri accessori e rilevare ai fini della disciplina dell'iper ammortamento.

Precisa inoltre che:

Il costo della perizia giurata o dell'attestazione di conformità non assume rilevanza, comunque, ai fini della agevolazione in questione, a prescindere dalle modalità di contabilizzazione in bilancio, trattandosi semplicemente di un onere il cui sostenimento è richiesto esclusivamente ai fini dell'ottenimento del beneficio fiscale.

Ulteriore tematica sulla quale sono stati prospettati dubbi interpretativi è quella che riguarda il trattamento, ai fini dell'individuazione degli investimenti rilevanti, delle attrezzature che costituiscono dotazione ordinaria del bene agevolabile.

Al riguardo, occorre premettere che ai fini della disciplina relativa all'iper ammortamento assumono rilevanza soltanto gli investimenti aventi ad oggetto i beni elencati nell'allegato A annesso alla legge n. 232 del 2016 e che, a stretto rigore, le attrezzature e gli altri cespiti strumentali non rientranti nella definizione di macchina di cui all'articolo 2, lettera a), della Direttiva 2006/42/CE, non sono riconducibili autonomamente ad alcuna delle categorie di beni elencati nel predetto allegato A.

Tuttavia, si ritiene che gli accessori costituenti elementi strettamente indispensabili per la funzione che una determinata macchina è destinata a svolgere nell'ambito dello specifico processo produttivo possano



FAR.MED.

Via Benedetto Croce 66/68
00142 Roma
Tel. +39 06 5414218
Fax. +39 06 5943608

assumere rilevanza agli effetti della disciplina agevolativa nei limiti in cui costituiscano ordinaria dotazione del cespite principale.

La risoluzione fornisce un limite quantitativo forfetario entro il quale si ritiene verificata la circostanza che le attrezzature e gli accessori strettamente necessari al funzionamento del bene agevolabile ne costituiscono la “normale dotazione”.

A tal fine, il Ministero dello Sviluppo economico ha ritenuto che tale limite forfetario possa essere determinato in ragione del 5% del costo del bene principale rilevante agli effetti dell’ipeammortamento.

La risoluzione in esame detta poi i modi e i tempi per la consegna della perizia giurata.

Fatture elettroniche SSN: modalità tecniche di indicazione dell’AIC

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale **il decreto del 20 dicembre 2017 del Ministero dell’Economia e delle Finanze**, di concerto con il Ministero della Salute, in materia di fatture elettroniche emesse nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale, che consentirà il monitoraggio puntuale della spesa farmaceutica.

Il decreto attua il comma 2 dell’articolo 29 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2018, nelle fatture elettroniche emesse nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale per acquisti di prodotti farmaceutici è fatto obbligo di indicare le informazioni relative al Codice di Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) e al corrispondente quantitativo.

Inoltre a decorrere dalla stessa data, le suddette fatture dovranno essere rese disponibili all’Agenzia Italiana del Farmaco. Per tali fatture è fatto divieto agli enti del Servizio sanitario nazionale di effettuare pagamenti di corrispettivi di fatture che non riportino tali informazioni.

Il decreto disciplina le predette modalità tecniche di indicazione dell’AIC sulla fattura elettronica, nonché le modalità di accesso da parte dell’Agenzia italiana del farmaco ai dati ivi contenuti.

Scheda carburante abolita dal 1° luglio 2018

La legge di Bilancio 2018 cambia la disciplina fiscale delle operazioni di acquisto di carburanti per autotrazione presso impianti stradali di distribuzione effettuati da soggetti IVA nell’esercizio d’impresa, arte o professione. Pertanto dal 1° Luglio 2018 la Carta Carburante verrà abolita e la deducibilità del costo di acquisto dei carburanti e la detraibilità dell’IVA saranno consentiti solo se il relativo pagamento viene effettuato mediante mezzi tracciabili (carte di credito, bancomat e carte prepagate). Sarà prevista, in sostituzione della Carta Carburante, l’emissione da parte dei benzinai della fattura elettronica qualora richiesta da aziende e professionisti ai fini della detrazione fiscale.“

Stop agli stipendi in contanti

Entrerà in vigore dal 1° luglio 2018 l’obbligo per i datori di lavoro e committenti privati di provvedere al pagamento delle retribuzioni con modalità e forme che escludano l’uso del contante.

Il comma 910 della legge 205/2017 disciplina le modalità di pagamento della retribuzione (nonché ogni anticipo di essa)



FAR.MED.

Via Benedetto Croce 66/68

00142 Roma

Tel. +39 06 5414218

Fax. +39 06 5943608

spettante ai lavoratori da parte dei datori di lavoro e dei committenti, ammettendo le seguenti forme di pagamento:

- bonifico su conto identificato da codice Iban indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di assegno (bancario o circolare) consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

Il comma 912, nell'escludere che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga costituisca prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione, definisce l'ambito oggettivo di applicazione della norma che interessa le seguenti fattispecie:

- rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del Codice civile;
- rapporti di lavoro originati da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci.

La norma prevede altresì un distinto apparato sanzionatorio per l'inosservanza dei nuovi obblighi con l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da mille a 5mila euro per il datore di lavoro o committente che viola l'obbligo. Tale normativa si affianca al generale divieto di uso del contante previsto dall'articolo 49, comma 1, del Dlgs 231/2007, che attualmente limita il trasferimento di contante per importi pari o superiori a 3mila euro. Pertanto, nonostante la predetta disposizione consenta l'effettuazione di pagamenti in contante di importi inferiori alla soglia, sarà comunque impedito l'utilizzo di contante per il pagamento di retribuzioni, ad eccezione del settore pubblico e per il pagamento di colf e badanti, fattispecie escluse dalla nuova norma.

Al fine di promuovere la diffusione della nuova normativa e la corretta attuazione delle disposizioni in esame, si dispone comunque la non applicazione delle sanzioni per violazioni commesse entro 180 giorni dall'entrata in vigore della norma.

Far.Med. S.r.l.